

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO

per la modifica delle disposizioni degli articoli 20, paragrafo 2, 40, paragrafo 5 e 42, paragrafo 3 del Regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 51;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, il beneficio delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità, riconosciuto dal paragrafo 1 dello stesso articolo ai famigliari dei lavoratori migranti allorchè essi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, scade allo spirare del termine di tre anni, a decorrere dalla data dell'entrata del lavoratore nel territorio del nuovo paese del luogo di lavoro, salvo che il lavoratore vi sia occupato soltanto temporaneamente;

Considerando che a norma dell'articolo 40, paragrafo 5 del regolamento n. 3, la limitazione del suddetto diritto viene applicata anche agli assegni familiari riconosciuti dal paragrafo 1 dello stesso articolo ai figli residenti o allevati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore è occupato;

Considerando che in conformità dell'articolo 53, paragrafo 6 del Regolamento n. 3, il diritto alle suddette prestazioni scade il 31 dicembre 1961 per i lavoratori migranti occupati in uno stesso paese dal 1° gennaio 1959, ed è già scaduto, in taluni casi, per i lavoratori italiani occupati in Francia antecedentemente al 1° gennaio 1959, in applicazione dell'accordo concluso tra le competenti Autorità francesi ed italiane di cui all'articolo 53, paragrafo 7 del regolamento n. 3;

Considerando che molti lavoratori non sono ancora in grado di far venire le loro famiglie nel paese di occupazione, per il fatto di non poter procurarsi un alloggio;

Considerando, d'altra parte, che nell'interesse dell'economia occorre evitare rimpatri o spostamenti di manodopera che potrebbero risultare dalla cessazione del diritto alle prestazioni di cui sopra;

Considerando che, per tali motivi, la cessazione al 31 dicembre 1961 della concessione delle prestazioni per tutti i lavoratori che saranno colpiti a decorrere da tale data, dal termine di tre anni stabilito nel Regolamento n. 3, sembra prematura e non corrisponde alle previsioni a cui si erano ispirati gli autori del Regolamento; che conviene quindi portare tale termine da tre a sei anni in modo da permettere di valu-

tare nel frattempo l'evoluzione delle condizioni in base alle quali la famiglia del lavoratore possa raggiungerlo, ed in particolare, le condizioni di alloggio;

Considerando che, per non costituire una discriminazione nei confronti dei lavoratori per i quali il diritto alle prestazioni suddette sarebbe già cessato anteriormente al 1° gennaio 1962, occorrerebbe ristabilire la concessione di dette prestazioni a decorrere da tale data;

Considerando che, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3 del Regolamento n. 3 gli assegni riconosciuti dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo agli orfani ed ai figli di titolari di pensioni o di rendite in caso di residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, sono limitati ad un periodo non superiore a trenta mesi, rispettivamente dal decesso del capofamiglia e dalla data di decorrenza della pensione o della rendita;

Considerando che dal punto di vista sociale, è auspicabile che gli orfani ed i figli di titolari di pensioni o di rendite siano ammessi a beneficiare di tali prestazioni senza limite di durata;

Tenuto conto dei provvedimenti previsti per l'acceleramento dell'applicazione delle disposizioni del Trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le scadenze previste dagli articoli 20, paragrafo 2 e 40, paragrafo 5 del Regolamento n. 3

per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono portati a sei anni.

Articolo 2

E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 42, paragrafo 3 del Regolamento n. 3, sottoriportato:

«Tuttavia gli assegni sono corrisposti soltanto per un periodo non superiore a trenta mesi dal decesso del capofamiglia nel caso contemplato al paragrafo 1, e nel caso di cui al paragrafo 2, dal momento da cui ha decorrenza la pensione o la rendita.».

Articolo 3

Le prestazioni di cui agli articoli 20. e 40 del Regolamento n. 3 sono di nuovo concesse a decorrere dal 1° gennaio 1962, nei limiti del termine di sei anni previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento, quando la loro corresponsione sia stata interrotta prima di tale data in applicazione del termine di tre anni precedentemente in vigore.

Articolo 4

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1962.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1961.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ERHARD